

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è estesa alla contrazione di mutui con la Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata ad estendere alla predetta Sezione autonoma la convenzione di cui al I comma dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1979

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. 42.

Modificazione della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, concernente norme per l'assunzione di finanziamenti ed opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto